



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/07/2022

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO.

Il giorno ventotto Luglio 2022 alle ore 18:30, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^a convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti, i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

| N. | Nominativo | Carica | Presenti | Assenti |
|----|----------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1 | ACCORSI EDOARDO | Sindaco | | Assente G. |
| 2 | FRANCESCHELLI MATTIA | Consigliere | Presente | |
| 3 | BERGAMINI PAOLA | Consigliere | Presente | |
| 4 | SANDONI ROSA | Vice Presidente | Presente | |
| 5 | SALSINI ELEONORA | Consigliere | Presente | |
| 6 | LONGO GIACOMO | Consigliere | | Assente |
| 7 | PRENDIN VITTORIO | Consigliere | Presente | |
| 8 | CORTESI ALESSANDRO | Consigliere | Presente | |
| 9 | BONZAGNI ANGELO | Consigliere | Presente | |
| 10 | DONATO MASSIMO | Consigliere | Presente | |
| 11 | TATTI NICOL | Consigliere | Presente | |
| 12 | RIVIELLO LAURA | Consigliere | Presente | |
| 13 | FORTINI MATTEO | Consigliere | | Assente |
| 14 | RESCA MATTEO | Consigliere | Presente | |
| 15 | OTTANI MARCELLO | Consigliere | Presente | |
| 16 | TADDIA LUCA | Consigliere | Presente | |
| 17 | TOSELLI FABRIZIO | Consigliere | Presente | |
| 18 | CALDARONE FRANCESCA | Consigliere | Presente | |
| 19 | GUARALDI ALESSANDRO | Consigliere | Presente | |
| 20 | MELLONI ALEX | Consigliere | | Assente G. |
| 21 | BRUNO GERLANDO | Consigliere | Presente | |
| 22 | CREMONINI BEATRICE | Consigliere | | Assente G. |
| 23 | PETTAZZONI MARCO | Consigliere | Presente | |
| 24 | GIBERTI ELISABETTA | Consigliere Anziano | Presente | |
| 25 | VERONESI MATTEO | Presidente del Consiglio | Presente | |
| | | | 20 | 5 |

Sono presenti gli Assessori: BOZZOLI ROSSANO, SALATIELLO VITO, GAIANI CARLOTTA, PEDACI MARIO, PICARIELLO VANINA

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini

Presiede il Dott. Matteo Veronesi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: CORTESI ALESSANDRO, OTTANI MARCELLO, CALDARONE FRANCESCA

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Relazione l'Assessora Picariello [minuto 34:45 della registrazione]

Al termine della relazione intervengono:

BONZAGNI [minuto 42:00 della registrazione]

TOSELLI [minuto 47:20 della registrazione]

Non ci sono altri interventi

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1, comma 4, del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", stabilisce che le attività temporanee quali, ad esempio, i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbano essere autorizzate anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dalla normativa nazionale, come recepiti nella classificazione acustica Comunale;
- l'art. 4, comma 1 lettera g) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", affida alla competenza delle Regioni la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee che impiegano macchinari o impianti rumorosi;
- la legge summenzionata prevede le seguenti competenze in capo ai Comuni:
 - classificazione acustica del territorio comunale, individuando anche le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (rif. art. 6, co. 1 lett. a) e art. 4, co. 1 lett. a));
 - adozione dei Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico (rif. art. 6, co. 1 lett. e));
 - autorizzazioni, anche in deroga ai limiti acustici, per lo svolgimento delle attività temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso (rif. art. 6, co. 1 lett. h));
- la L.R. 15/2001, al comma 1 dell'art. 11, prevede che "le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi" siano rilasciate dai Comuni, anche in deroga ai limiti di acustici di cui all'art. 2 della L. 447/95, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e che i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici debbano garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco;
- la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con deliberazione 21 gennaio 2002 n. 45, ha approvato una direttiva contenente criteri e indirizzi per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di legge, stabilendo che i Comuni adottino il Regolamento previsto dall'art. 6, c. 1, della legge 447/95 sulla base degli indirizzi definiti nella direttiva stessa;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17.04.2014 questo Ente ha approvato il "Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" con relativa modulistica allegata (Allegati dal n. 1 al n.7);
- con Determina Dirigenziale n. 1408 del 18.11.2014, come già previsto dal punto 2 della parte dispositiva della Delibera di Consiglio 28/2014, è stato modificato l'Allegato 6 "Elenco delle aree destinate ad attività temporanee e relative planimetrie", parte integrante del Regolamento approvato;
- la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con deliberazione 21 settembre 2020 n. 1197, che sostituisce integralmente la deliberazione 21 gennaio 2002 n. 45, al fine di aggiornare i criteri summenzionati, semplificare le procedure e fissare i vincoli indispensabili per la tutela della salute della popolazione, ha approvato una nuova direttiva contenente criteri e indirizzi per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di legge, stabilendo l'obbligo per i Comuni, già provvisti di Regolamento ai sensi della D.G.R. 45/2002, di adeguare il proprio strumento agli indirizzi contenuti nella delibera nei termini ivi indicati e dettando inoltre la disciplina transitoria nelle more di adeguamento del Regolamento;

- in data 17/06/2022 con prot. di ricezione 34720, è pervenuta dalla Regione Emilia Romagna la comunicazione relativa alla necessità di adeguamento del citato Regolamento alla DGR 1197/2020;

Dato atto inoltre che, stante la necessità di procedere all'aggiornamento normativo del Regolamento, si coglie l'occasione per aggiornare alla situazione di fatto l'"Elenco delle aree destinate ad attività temporanee e relative planimetrie", individuate con riferimento all'ubicazione delle manifestazioni temporanee in sito dedicato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, come ora definite dalla nuova D.G.R. 1197/2020;

Rilevato che:

- il regolamento affronta le attività rumorose temporanee afferenti a più servizi comunali (riguardando i cantieri mobili e temporanei, le manifestazioni temporanee, le attività agricole, i pubblici servizi e altre attività temporanee) il Servizio Ambiente ha provveduto a condividere i contenuti delle modifiche da apportare con i Settori interni interessati, raccogliendone le osservazioni ed esigenze specifiche, in particolare la nuova programmazione degli eventi dell'Ente in base alla quale aggiornare il nuovo "Allegato 6 – Elenco delle aree destinate ad attività temporanee e relative planimetrie";
- per parte delle aree inserite nel suddetto elenco è prevista una sede ordinaria ed una sede delocalizzata dedicata ed individuata come previsto dall'art. 12 del vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con D.C.C. 41/2002;

Considerato che si è voluto procedere a redigere anche la versione comparata, ovvero che metta a confronto il vecchio e il nuovo testo, evidenziando le integrazioni e in barrato le eliminazioni, onde consentire una lettura più semplice delle modifiche e integrazioni apportate all'atto regolamentare, per il testo del Regolamento ed anche per tutti i suoi allegati parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento Comunale aggiornato intitolato "Adeguamento del Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno" versione comparata (Allegato A) e coordinata (Allegato B) e la relativa modulistica regionale con elenco delle aree destinate ad attività temporanee versione comparata (Allegato C) e coordinata (Allegato D), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le modalità di recepimento della nuova D.G.R. 1197/2020 all'interno del Regolamento sono state oggetto di incontro tecnico, svoltosi in modalità telematica in data 13/07/2022 tra gli Uffici competenti interessati per ambito di attività ed ARPAE – Sezione Provinciale di Ferrara, e che durante questo incontro si è concordato su una modalità univoca e condivisa di recepimento;

Verificato inoltre che come previsto al punto 5.2.2. della D.G.R. 1197/2020: "I Comuni che si dotano del Regolamento, in funzione della vocazione degli ambiti territoriali, possono definire vincoli diversi da quelli delle Tabelle A e B della presente Direttiva, in cui limite orario, durata e numero massimo di giorni/anno, previsti per le diverse tipologie di manifestazioni, hanno valenza indicativa, ferma restando la valenza prescrittiva dei limiti acustici ivi stabiliti.";

Considerato che il Regolamento è stato adeguato in modo tale che:

- sono state aggiunte e aggiornate le definizioni in materia acustica di cui alla D.G.R.;
- è stata adeguata la normativa rispetto ai cantieri edili, in termini di limiti acustici ed orari oltre che in termini procedurali, con conseguente adeguamento della modulistica come approvata dalla DGR;
- sono state semplificate le procedure per le attività rumorose e le manifestazioni temporanee che rispettano i limiti imposti dalla norma e dal Regolamento, così come previsto dalla nuova DGR;
- è stata introdotta l'istanza a carattere generale, in caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, ma con durata complessiva annuale ovvero pari a tutta la durata dell'appalto;
- è stata recepita la modulistica aggiornata come approvata dalla D.G.R.;
- si è colta l'occasione per inserire, in modo più esaustivo, gli adempimenti dovuti per nuove infrastrutture stradali o infrastrutture esistenti, sempre da un punto di vista acustico, oltre che per

infrastrutture previste all'interno di nuovi piani particolareggiati (ricepimento delle disposizioni 673/2004 'criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico' art. 3 "Infrastrutture Stradali" e D.P.R. 142/2004 'Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.');

- per l'apertura di nuove attività, trasferimento di attività esistenti e l'utilizzo di nuove aree da parte di queste ultime, si è previsto, in caso di opzione alla presentazione di autocertificazione del rispetto dei limiti acustici a firma di tecnico competente in acustica, la possibilità, per l'attività, di non trasmettere lo studio previsionale di impatto acustico all'Ente ma di produrlo e conservarlo presso i locali dell'attività stessa, a disposizione degli organi di controllo;
- si è inserito un articolo che norma le segnalazioni ambientali in materia acustica;
- è stato adeguato l'articolo relativo alle sanzioni;
- è stato adeguato ed aggiornato l'Allegato 6 di individuazione delle manifestazioni temporanee in sito dedicato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, come definite dalla nuova D.G.R. 1197/2020;
- le Tabelle A e B per le manifestazioni temporanee sono state aggiornate in conformità al rispetto dei limiti acustici inderogabili previsti dalla DGR, riportando, per quanto riguarda durata, limite orario e numero massimo di giorni, valori consoni all'espressione delle esigenze del territorio, come previsto dalla stessa DGR;
- nella Tabella B è stata prevista un'apposita sezione per le manifestazioni a valenza comunale, quale il Carnevale di Cento ed i Carnevali delle frazioni;

Visti gli estratti planimetrici relativi alle suddette aree conseguentemente elaborati dal Servizio Pianificazione Territoriale e Ambiente di cui al medesimo allegato n. ro 6;

Dato atto inoltre che il Responsabile comunale competente in materia con propria determinazione potrà procedere, qualora necessario, all'aggiornamento/integrazione degli allegati al Regolamento in approvazione;

Dato altresì atto che la bozza di Regolamento in questione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Ambiente ed Assetto del territorio, sicurezza" nella seduta del 21/07/2022;

Considerato che dalla suddetta Commissione è stato richiesto un chiarimento sulla definizione di "cantiere interno" volta ad appurare se tale tipologia fosse prevista solo all'interno di edificio ad uso residenziale da intendersi quale sinonimo di edificio abitativo;

Verificato, a tale proposito, che per edificio abitativo ai sensi della D.G.R si intende qualsiasi edificio nel quale si svolge "attività umana" si ritiene di inserire tale specifica nel Regolamento come segue:

"cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo, inteso come edificio nel quale si svolge attività umana, pertanto da intendersi destinato a qualsiasi uso compatibile con questa definizione: residenziale, commerciale, produttivo ecc.;"

Considerato che per il resto la stessa Commissione ha approvato il testo complessivo del Regolamento da adeguare e relativi allegati;

Considerato che con nota con prot. 66875 del 03.12.2021, ad integrazione del Decreto n. 18/2021, il Sindaco ha attribuito al Dirigente del Settore VI Lavori Pubblici, Arch. Beatrice Contri l'incarico dal 02/12/2021 ad interim delle funzioni di Dirigente del Settore Settimo Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive Servizio Urbanistica e Ambiente, Paesaggio e PAES ex art. 50 c.10 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e pertanto il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel responsabile del Settore Sesto e Settimo Arch. Beatrice Contri;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dall'adeguamento del Regolamento si prevede un minore introito per l'Ente pari a 1.740,00 € così ripartiti:

- 930,00 € annuale per diritti e competenze SUAP dovuti alla presentazione di comunicazioni di rispetto dei limiti acustici, in luogo della presentazione di istanza di autorizzazione per le manifestazioni temporanee che rispettano i suddetti limiti;
- 810,00 € una tantum, solo sull'anno 2022, per diritti e competenze SUAP dovuta alla semplificazione che prevede per i dehors l'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico e la sola conservazione presso i locali degli esercizi in luogo della trasmissione della stessa all'Ente, contestualmente a istanza di concessione, procedura che prevedeva la contestuale trasmissione della documentazione ad Arpa e per il parere di competenza;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 s.m.i, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore VI e VII, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore III e IV, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Vista la Legge 447/95 e relativi decreti applicativi;

Vista la Legge Regionale 15/2001;

Vista la deliberazione di G.R. 1197/2002 che abroga e sostituisce la deliberazione di G.R. 45/2002;

Vista la deliberazione di G.R. 673/2004;

Visto il D.P.R. 142/2004;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 20

VOTI FAVOREVOLI N. 18

ASTENUTI N. 2 (Caldarone, Guaraldi)

DELIBERA

1. di approvare l'“Adeguamento del Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno” in versione comparata (Allegato A) e coordinata (Allegato B) e di approvare altresì la modulistica regionale, le Tabelle A e B dei limiti e vincoli imposti per le manifestazioni temporanee in siti individuati, in siti occasionali ed a valenza comunale e l'elenco delle aree destinate ad attività temporanee e relative planimetrie contenuti in versione sia in versione comparata (Allegato C) sia in versione coordinata (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencati:
 - (Allegato A) Regolamento in versione comparata;
 - (Allegato B) Regolamento in versione coordinata;
 - (Allegato C) – Modulistica da n. 1 a n. 5 in versione comparata, Allegato 6 Elenco delle aree destinate alle attività temporanee e relative planimetrie versione comparata, Allegato 7 Tabelle A e B versione comparata;
 - (Allegato D) – Modulistica da n. 1 a n. 5 in versione coordinata, Allegato 6 Elenco delle aree destinate alle attività temporanee e relative planimetrie versione coordinata, Allegato 7 Tabelle A e B versione coordinata;
2. di dare atto che il Responsabile comunale competente in materia con propria determinazione potrà procedere, qualora necessario, all'aggiornamento/integrazione degli allegati al Regolamento in approvazione;
3. di abrogare, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento in approvazione, il “Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno” e tutti i suoi allegati, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 17/04/2014;

4. di trasmettere il Regolamento in questione, una volta divenuto esecutivo, ad ARPAE – Sezione Provinciale di Ferrara;
5. di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., il presente atto sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali e sul sito della rete civica;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto Comunale, il suddetto Regolamento diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto, purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto medesimo.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.